

Da Casse e fondi i capitali a lungo termine

Gli attori previdenziali. Dal 2017 gli investimenti di questi soggetti garantiti da una cospicua detassazione Le imprese necessitano, per finanziare il proprio sviluppo, di capitali a medio lungo termine. La risposta più appropriata a questa esigenza non può che provenire dalle casse di previdenza e dai fondi pensione, per definizione portatori di "capitale paziente". A partire, quindi, dal 2017 il legislatore ha previsto che gli investimenti di questi attori istituzionali possano beneficiare di una cospicua detassazione. In particolare le casse di previdenza e i fondi pensione possono investire nei seguenti strumenti emessi dalle imprese: piani di risparmio a lungo termine (Pir); azioni o quote di imprese residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See con stabile organizzazione in Italia; Oicr residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See

che investano prevalentemente negli strumenti finanziari precedenti; quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (cosiddetto peer to peer lending); quote o azioni di Fondi per il Venture Capital (Fvc) residenti in Italia o in Stati Ue o appartenenti al See. La gamma è molto ampia, a partire dagli stessi Pir, introdotti come possibile asset class di investimento con il DI 50/17. Fin dall' origine, invece, è stato previsto l' investimento sia diretto, sia indiretto, per il tramite di Oicr. La modalità indiretta appare senza dubbio la più consona, in quanto i soggetti in questione di solito demandano l' asset allocation del proprio portafoglio ai gestori, in grado di effettuare un' opportuna diversificazione. Successivamente sono stati introdotti anche gli specifici strumenti di debito del peer to peer lending, mentre la recente legge di bilancio 2019 ha ampliato all' investimento nei fondi di venture capital. Il limite dell' attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell' esercizio precedente, a cui vanno raffrontati tali investimenti è stato raddoppiato, passando dal 5% al 10 per cento. Circa tale limite la relazione governativa specifica che esso vale solo ai fini dell' applicabilità dell' agevolazione fiscale, ma non pone alcun



vincolo quantitativo agli investimenti che si possono effettuare. La leva fiscale appare comunque determinante. Infatti per gli enti di previdenza obbligatoria i redditi degli investimenti, ad eccezione di quelli relativi a partecipazioni qualificate, sono esenti ai fini dell' imposta sul reddito. Lo stesso dicasi per le forme di previdenza complementare, per le quali, essendo i relativi redditi degli investimenti esenti, non concorrono a formare la base imponibile soggetta alla sostitutiva del 20 per cento. Il tutto a fronte di una detenzione di almeno 5 anni. In caso di cessione anticipata, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono assoggettati a imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella prevista dalle norme ordinarie (per le casse di previdenza) o alla sostitutiva del 20% (per i fondi pensione) unitamente agli interessi ma senza sanzioni. Gli investimenti degli istituzionali che potenzialmente consentono di beneficiare della defiscalizzazione sono quindi molteplici, svariando dall' equity al debito fino a ricomprendere, da quest' anno, anche il venture capital, ovvero le necessità delle imprese in fase di start up. A riprova di ciò, i dati del 2018 testimoniano che gli investimenti in private equity delle casse di previdenza sono stati cospicui. Segno di una notevole attenzione verso l' economia reale del paese, aspetto che in passato ha suscitato più di qualche critica nei confronti degli istituzionali, accusati di investire prevalentemente all' estero. © RIPRODUZIONE RISERVATA.